

CAMERA DEI DEPUTATI N. 866

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FINCATO GRIGOLETTO, SACCONI, ARTIOLI, PIRO, DELL'UNTO,
FELISETTI, ALAGNA, MUNDO, ROMANO, TESTA, CASALINUOVO,
CRESCO, SCAGLIONE, SEPPIA, DE CARLI, LA GANGA**

Presentata il 17 novembre 1983

Ordinamento della professione di psicologo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il numero sempre crescente degli operatori che esercitano la professione di psicologo, la delicatezza di tale professione e la conseguente necessità di una sua regolamentazione è stata già avvertita nel passato dal legislatore, conscio della vastità dei settori nell'ambito dei quali gli psicologi svolgono la loro attività, sia presso gli enti pubblici che presso aziende private.

Nacquero così già nel corso della VI legislatura alcune proposte di legge, le quali tuttavia videro il loro *iter* interrotto per la fine anticipata della VI legislatura.

Nel corso della VII legislatura, venne formulato un testo dalle Commissioni riunite giustizia e sanità del Senato, che tuttavia non potè essere approvato dalle Camere per la fine della legislatura, nel quale si accoglieva anche la previsione dell'istituzione dell'Ordine degli psicologi.

Tale testo veniva ripresentato nel corso della VIII legislatura con procedura d'urgenza ma non ebbe diversa sorte.

Il problema si ripresenta quindi, oggi, con sempre maggiore urgenza. In particolare sembra indifferibile proprio la soluzione da dare al problema della istituzione dell'Ordine degli psicologi, in quanto la eterogeneità della formazione dello psicologo in Italia, connessa alla situazione storica della psicologia, è tale da non consentire di porre alla base dell'iscrizione ad un albo la valutazione di titoli accademici diversi (laurea in psicologia, diploma di specializzazione in psicologia, laurea in filosofia a indirizzo psicologico, laurea in pedagogia a indirizzo psicologico, eccetera), a ciò dovendosi aggiungere l'attività di psicologo prestata anche presso enti e talora espletata validamente e da tempo da persone che non appaiono in possesso dei suddetti requisiti.

ti formali, la cui posizione appare tuttavia meritevole di considerazione.

D'altra parte occorre evidenziare che solo l'esistenza di un Ordine professionale riesce compatibile con la costituzione di un codice deontologico e con la connessa attività disciplinare sugli iscritti da parte di organi democraticamente eletti. Inoltre la costituzione di un Ordine dei psicologi dovrà essere anzitutto una garanzia per gli utenti e rappresenterà, nel contempo, una garanzia per il lavoro di quanti hanno conseguito una seria preparazione in una professione che spazia dal settore della sanità a quello dell'istruzione, dal mondo del lavoro all'ambiente giudiziario. Ritenendo sostanzialmente condivisibile la impostazione del progetto di legge già approvato dal Senato ed in ossequio alla urgenza di pervenire alla positiva conclusione dell'*iter* legislativo, la nostra proposta intende, rispetto a quel testo, introdurre solo alcune modifiche che reputiamo importanti relative alla sessione speciale di esame per la iscrizione all'albo nella prima applicazione della

legge. In particolare, in ordine ai requisiti di ammissione alla sezione speciale, si ritiene che vadano ammessi coloro che abbiano ricoperto o ricoprano, a seguito di pubblico concorso, un posto presso una istituzione pubblica in materia di psicologia per il cui accesso sia richiesto un diploma di laurea.

Hanno, inoltre, titolo a partecipare all'esame i laureati in psicologia, ovvero i laureati in possesso di diploma universitario di specializzazione, di perfezionamento o qualificazione, i quali documentino di aver svolto l'attività oggetto della professione di psicologo per almeno due anni dopo il conseguimento della laurea in psicologia o del diploma di specializzazione, di perfezionamento o di qualificazione.

Ugualmente hanno titolo a partecipare i laureati in discipline diverse dalla psicologia che per almeno cinque anni dopo la laurea abbiano svolto attività propria della professione di psicologo presso enti o istituzioni pubbliche o riconosciute dallo Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ammissione all'esercizio della professione di psicologo).

Può esercitare la professione di psicologo chi, ammesso all'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo, abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione e sia iscritto nell'apposito albo.

ART. 2.

(Esame di Stato).

L'esame di Stato di cui al precedente articolo si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, ed è disciplinato da apposito decreto ministeriale da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo, oltre ai titoli indicati nel successivo articolo 3, è richiesto il possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico, secondo modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente comma.

ART. 3.

(Titolo per l'ammissione all'esame di Stato).

Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia.

Sono altresì ammessi all'esame di Stato i laureati in possesso di titolo di specializzazione in psicologia, conseguito in un corso universitario, e che sia della durata di almeno tre anni.

ART. 4.

(Esercizio della professione di psicologo).

L'esercizio della professione di psicologo comprende lo studio, l'approntamento e l'impiego di metodi, tecniche e strumenti psicologici conoscitivi e di interventi individuali e collettivi ai fini dell'orientamento scolastico e professionale, della psicoprofilassi, della psicodiagnostica, di attività di sostegno e rieducazione psicologica, dell'inserimento sociale degli handicappati, della consultazione psicologica su problemi familiari, della comunicazione, della organizzazione e sviluppo sociali, nonché l'insieme di tutti i servizi all'individuo ed alla collettività ed agli organismi sociali relativi all'ambito di applicazione della psicologia.

L'esercizio delle attività psicoterapeutiche, comprese quelle analitiche, è subordinato ad una specifica formazione personale e professionale da acquisirsi dopo la laurea attraverso appositi istituti di *training* universitari o riconosciuti dallo Stato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

ART. 5.

(Decreti di attuazione).

Il Ministro della pubblica istruzione provvederà, con propri decreti, sentite le Commissioni pubblica istruzione delle Camera e del Senato, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge:

ad individuare le strutture didattiche universitarie esistenti ed operanti nel campo della formazione psicoterapeutica, e ad individuare altresì le strutture private che operano isolatamente, od in collegamento con le università, con le medesime finalità;

a stabilire i criteri e le modalità con le quali le strutture private possano ottenere, a richiesta, il riconoscimento di cui all'ultimo comma dell'articolo preceden-

te, o il convenzionamento con l'università ai fini della formazione professione psicoterapeutica;

a specificare i requisiti minimi richiesti per la formazione del personale professionale ai fini di conseguire la qualifica di psicoterapeuta prevista dal secondo comma del precedente articolo 4.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvederà a rivedere l'ordinamento degli studi del corso di laurea in psicologia, tenuto conto, in particolare, dell'esigenza di adeguare la preparazione di coloro che scelgono l'indirizzo applicativo ai compiti previsti dall'inserimento dello psicologo nel ruolo sanitario.

ART. 6.

(Segreto professionale).

Il professionista iscritto all'albo è soggetto alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

ART. 7.

(Ordine nazionale degli psicologi).

Gli iscritti nell'albo costituiscono l'ordine nazionale degli psicologi.

ART. 8.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo).

Per essere iscritto all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione della professione;

c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;

d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.

ART. 9.

(Modalità di iscrizione nell'albo).

Per l'iscrizione nell'albo, l'interessato inoltra domanda in carta da bollo al consiglio dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera *c)* dell'articolo 8, la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione, della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali, nonché l'eventuale documentazione di cui all'articolo precedente.

Per l'accertamento della data e del luogo di nascita, nonché dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 8, il consiglio dell'ordine provvede d'ufficio, a norma degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I pubblici impiegati comprovano i requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 8 mediante certificazione dell'amministrazione da cui dipendono, attestante la loro qualifica. Essi debbono altresì provare se è loro consentito l'esercizio della libera professione.

Ove tale esercizio sia precluso, accanto al loro nominativo, sull'albo viene annotato che non esercitano, con indicazione del motivo.

ART. 10.

(Iscrizione).

Il consiglio dell'ordine esamina le domande di cui al precedente articolo entro due mesi dalla data del loro ricevimento.

Il consiglio provvede con decisione motivata su relazione di un membro redigendo apposito verbale.

ART. 11.

(Anzianità di iscrizione nell'albo).

L'anzianità d'iscrizione è determinata dalla data della relativa deliberazione.

L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.

L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

ART. 12.

(Cancellazione dall'albo).

Il consiglio dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo:

- 1) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
- 2) nei casi di incompatibilità;
- 3) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 8 salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito.

Il consiglio dell'ordine pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto dal numero 1) del comma precedente.

ART. 13.

(Consiglio dell'ordine).

Il consiglio dell'ordine ha sede in Roma ed è composto di quindici membri, eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Esso dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive.

Il consiglio dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dall'elezione, il presidente del consiglio dell'ordine, il vice presidente, il

segretario ed il tesoriere e conferisce eventuali incarichi ai consiglieri ove fosse necessario;

b) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine;

c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

d) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone alla approvazione per *referendum* agli stessi;

e) cura la osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

f) cura la tenuta dell'albo professionale e provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;

g) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministero di grazia e giustizia, ai presidenti e ai procuratori generali delle Corti di appello nonché al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;

h) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni di concorso, ove sono richiesti. Provvede altresì a tenere aggiornato l'elenco degli psicologi abilitati all'esercizio dell'attività di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.

i) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;

l) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di eventuali istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;

m) adotta provvedimenti disciplinari;

n) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese che sono approvate con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanità.

Esprime a richiesta pareri sulle liquidazioni dei compensi stessi;

o) determina i contributi annuali da corrispondersi dagli iscritti nell'albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari.

I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti strettamente necessari per coprire le spese per il funzionamento dell'ordine;

p) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.

Le deliberazioni di cui ai punti b), c), o) e p) sono sottoposte all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

ART. 14.

(Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine).

Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio.

Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

In caso di impedimento è sostituito dal vice presidente.

ART. 15.

(Riunioni del consiglio dell'ordine).

Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o almeno da un terzo degli iscritti nell'albo; comunque almeno una volta ogni sei mesi. Il

verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

ART. 16.

*(Comunicazioni delle decisioni
del consiglio dell'ordine).*

Le decisioni del consiglio dell'ordine sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

ART. 17.

(Scioglimento del consiglio dell'ordine).

Il consiglio dell'ordine, se non è in grado di funzionare, se chiamato all'osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre viene sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'ordine o di almeno otto dei quindici componenti il consiglio.

In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti nell'albo, un comitato di non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di

segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18.

(Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine ed in materia elettorale).

Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo, quelle in materia disciplinare e di eleggibilità, nonché i risultati elettorali, possono essere impugnati dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, con ricorso al tribunale di Roma.

ART. 19.

(Termini del ricorso).

I ricorsi previsti dall'articolo precedente sono proposti entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

ART. 20.

(Decisioni sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine).

Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine il tribunale di Roma provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

Contro la sentenza del tribunale, gli interessati si possono appellare alla Corte di appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.

ART. 21.

(Elezioni del consiglio dell'ordine).

L'elezione del consiglio dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la

scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.

Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal consiglio stesso.

L'avviso di convocazione è spedita a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnato a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima.

L'avviso di convocazione, che è comunicato al Ministro di grazia e giustizia, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e chiusura in prima e seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima.

L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

L'elettore, ritirata la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio il quale la depone nell'urna.

Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

È ammessa la votazione mediante lettera. L'elettore chiede alla segreteria del consiglio dell'ordine la scheda all'uopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.

La votazione si svolge pubblicamente e senza interruzione. Viene chiusa, in pri-

ma convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.

In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un quinto degli aventi diritto.

ART. 22.

(Elenco degli elettori - Seggio elettorale).

Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, il presidente del consiglio dell'ordine dispone la compilazione di un elenco degli iscritti nell'albo.

L'elenco contiene per ciascun elettore: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero d'ordine di iscrizione nell'albo, nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

ART. 23.

(Composizione del seggio elettorale).

Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il commissario, prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.

Il segretario del consiglio dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente del consiglio dell'ordine.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

ART. 24.

(Votazione).

Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un uni-

co modello, con il timbro dell'ordine degli psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

ART. 25.

(Comunicazioni dell'esito delle elezioni).

Il presidente del seggio comunica al Ministro di grazia e giustizia ed alla Presidenza dell'ordine i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.

I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

ART. 26.

(Adunanza del consiglio dell'ordine - Cariche).

Il Ministro di grazia e giustizia, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio dell'ordine e li convoca per l'insediamento.

Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere.

Per la convalida delle adunanze del consiglio dell'ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.

In caso di parità dei voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'incolpato e, negli altri casi, il voto del presidente.

I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che, per minor numero di voti ricevuti, seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

ART. 27.

(Annullamento della elezione dei membri del consiglio dell'ordine - Sostituzione - Rinnovo della elezione).

Il tribunale di Roma nell'ipotesi prevista dall'articolo 20, ove accolga un ricorso proposto contro la elezione di singoli componenti il consiglio dell'ordine, invita detto consiglio a provvedere alla sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti, secondo l'ordine di graduatoria, di cui all'articolo 25, comma primo, i candidati che seguono nell'ordine gli eletti.

ART. 28.

(Rinnovo delle elezioni del consiglio dell'ordine).

Il tribunale di Roma, ove accolga un ricorso che investe l'elezione di tutto il consiglio dell'ordine, provvede a darne immediata comunicazione al consiglio stesso e al Ministro di grazia e giustizia. Il Ministro di grazia e giustizia nomina un commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al consiglio dell'ordine ed al commissario stesso.

Il commissario straordinario provvede ai sensi dell'articolo 21 alla convocazione degli elettori per la rinnovazione del consiglio con le modalità previste dalla presente legge, in quanto applicabili.

ART. 29.

(Sanzioni disciplinari).

All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, può essere inflitta, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) avvertimento;
- 2) censura;
- 3) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno;
- 4) radiazione.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, importa la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto le somme dovute.

La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato colposo.

Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto:

a) nel caso di cui al precedente comma, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale;

b) negli altri casi, quando sono decorsi due anni dalla cancellazione.

Nel caso in cui la domanda non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo 18.

ART. 30.

(Procedimento disciplinare).

Il consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istan-

za del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.

Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai due commi precedenti avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine e all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.

ART. 31.

*(Vigilanza
del Ministro di grazia e giustizia).*

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'ordine nazionale degli psicologi.

NORME TRANSITORIE

ART. 32.

*(Istituzioni dell'albo e costituzione
del consiglio nazionale).*

Nella prima applicazione della presente legge il Ministro di grazia e giustizia entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge medesima nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto alla iscrizione a norma degli articoli seguenti.

Il commissario entro sei mesi dalla applicazione della presente legge indice le elezioni per il consiglio dell'ordine attenendosi alle norme previste dalla pre-

sente legge. Provvede altresì a nominare un presidente di seggio, un vice presidente, due scrutatori e un segretario scegliendoli tra funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 33.

(Iscrizione per cooptazione).

Il consiglio può procedere, nei primi sei mesi dalla sua costituzione, alla cooptazione nell'albo di coloro che abbiano operato per almeno dieci anni nella disciplina ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale.

ART. 34.

(Sessione speciale di esame di Stato).

Nella prima applicazione della presente legge sarà tenuta una sessione speciale di Stato per titoli alla quale sono ammessi:

a) tutti coloro che ricoprono o abbiano ricoperto per pubblico concorso presso una istituzione pubblica un incarico in materia psicologica, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea;

b) coloro che siano laureati in psicologia ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, e che documentino altresì di aver svolto per almeno due anni dopo il conseguimento del diploma di laurea in psicologia, ovvero del diploma di specializzazione, perfezionamento e qualificazione, attività che forma oggetto della professione di psicologo;

c) i laureati in discipline diverse dalla psicologia che documentino di avere esercitato con continuità attività che forma oggetto della professione di psicologo presso enti o istituzioni, pubbliche o

riconosciute dallo Stato, per almeno cinque anni dopo la laurea;

d) i laureati in psicologia di università austriache che abbiano ottenuto l'equipollenza con la laurea in pedagogia.

Coloro che, essendo laureati da almeno cinque anni, abbiano esercitato attività che formano oggetto della professione di psicologo al di fuori dei casi previsti dal primo comma del presente articolo, potranno accedere ad una sessione speciale per titoli ed esami, che dovrà accertare la preparazione culturale e professionale specifica.